

Brescia, lì 24.02.2025

OGGETTO: LIMITE MINIMO VERSAMENTO IVA

I termini di versamento

Variano a seconda del tipo di contribuente, occorre, quindi, distinguere tra:

- contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell'eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo
- contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell'imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all'ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento trimestrale l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato dell'1% a titolo di interesse.

La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 500.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi
- 800.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

Il DLgs. 108/2024, nella parte in cui introduce modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari, varia i termini di versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche.

Il decreto "Adempimenti" (DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l'anno d'imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a **100 euro** sia per i soggetti passivi "mensili" che per i soggetti passivi "trimestrali" (per obbligo o per opzione).

L'art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che:

- per i contribuenti mensili:
 - o nel caso in cui l'importo dovuto non superi detta soglia, il versamento deve essere effettuato "insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il **16 dicembre** dello stesso anno".
 - o l'imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata comunque entro il **16 gennaio** dell'anno successivo.
- mentre per i contribuenti trimestrali il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell'imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell'anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro, è il **16 novembre**.

Si coglie l'occasione di porgere cordiali saluti

Studio Dott. Begni & Associati